



SETTORE VIABILITÀ CUNEO E SALUZZO
UFFICIO PROGETTAZIONE CUNEO

OGGETTO: S.P. 428 TR. S.P. N.20 – FOSSANO

DAL KM 0+600 AL KM 1+450 (CENTRO ABITATO DI GENOLA)

COORDINATE 44°35'15.48"N - 7°39'47.12"E

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO CON IMPIANTO SEMAFORICO E MOVIERI E CHIUSURA STRADA AI MEZZI SUPERIORI AI 7,5 t PER LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA A PARTIRE DALLE ORE 07,00 DEL GIORNO LUNEDI' 11 MAGGIO 2020 FINO A FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

A SEGUITO del sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia sui tratti interessati dai lavori di ripresa della pavimentazione bitumata lungo il tratto di strada in oggetto;

CONSIDERATO:

✓ Il D.P.C.M. del 26/04/2020 che consente la parziale ripresa delle attività, elencate nell'allegato 3 del provvedimento, rispettando i Protocolli di sicurezza e di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri, definiti dal MIT in data 24 aprile 2020;

✓ Che per l'esecuzione dei lavori di ripresa della pavimentazione bitumata, lungo la

S.P. 428 TR. SP20 – FOSSANO

DAL KM 0+600 AL KM 1+450 (CENTRO ABITATO DI GENOLA)

COORDINATE 44°35'15.48"N - 7°39'47.12"E

è necessario provvedere alla regolamentazione del transito veicolare A SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA IMPIANTO SEMAFORICO e/o CON MOVIERI;

✓ Che per poter operare in sicurezza risulta necessario imporre un DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA TOTALE SUPERIORE ALLE 7,5 t NON AUTORIZZATI lungo il tratto di strada provinciale interessato dai lavori;

- ✓ Che tale impianto sarà installato e mantenuto in funzione dall'Impresa appaltatrice **SICAS ASFALTI s.r.l.** con sede in Monasterolo di Savigliano Via Scarnafigi n.26 (c.f./P.IVA 00159170042) che provvederà a fornire le **maestranze addette alla gestione del traffico (movieri)**;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267e s.m.i.;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/1992 n.285;

ORDINA

- 1. LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO e/o CON MOVIERI E CHIUSURA STRADA AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE AI 7,5 t NON AUTORIZZATI in corrispondenza dei cantieri relativi alla ripresa della pavimentazione bitumata lungo le:**

S.P. 428 TR. SP20 – FOSSANO

DAL KM 0+600 AL KM 1+450 (CENTRO ABITATO DI GENOLA)

COORDINATE 44°35'15.48"N - 7°39'47.12"E

A DECORRERE DALLE ORE 07,00 DEL GIORNO LUNEDI' 11 MAGGIO 2020 FINO A FINE LAVORI.

In caso di condizioni climatiche avverse, la data verrà posticipata fino al primo giorno utile per eseguire i lavori.

- 2. Alla ditta SICAS ASFALTI s.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano, di:**

- ✓ Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori **l'impianto semaforico** necessario per la regolamentazione del transito a senso unico alternato e la segnaletica relativa alla chiusura strada;
- ✓ Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- ✓ Garantire in caso di necessità la presenza di due operai con il compito di movieri in strada per la regolamentazione o l'interruzione del transito;
- ✓ Mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l'area di cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- ✓ Presidiare in caso di emergenza, su richiesta di questa Provincia, il tratto di strada interessato dalla limitazione;

- ✓ Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Contro la collocazione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.